

4. Cittadinanza/Frontiere

di Ilaria Boiano

1. Introduzione

Il termine ‘cittadinanza’ «designa l'appartenenza di un individuo a uno Stato ed evoca principalmente i problemi relativi alla perdita e all'acquisto dello *status* di cittadino»¹. Nel secondo dopoguerra Thomas H. Marshall ha articolato la cittadinanza attorno a tre classi di diritti (civili, politici e sociali) che definiscono la dimensione *dinamica* della cittadinanza, alla quale Marshall ha affiancato la dimensione statica che coincide con la condizione di piena appartenenza ad una comunità².

La cittadinanza, attraversata da un processo di estensione del suo campo semantico³, è stata tematizzata nel secondo capitolo intorno al rapporto tra eguaglianza e differenza e il suo dispiegamento, da un lato, in politiche del diritto funzionali alla piena partecipazione e, dall'altro lato, nell'immaginazione di forme di cittadinanza capaci di «riarticolare il rapporto tra comune e singolare (tra individualizzazione e socializzazione), tra la libertà e eguaglianza, muovendo in termini non identitari da quanto attiene all'irriducibile singolarità/differenza di ciascuno/a»⁴.

¹ P. COSTA, *Cittadinanza*, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 3.

² T.H. MARSHALL, *Cittadinanza e classe sociale*, a cura di S. Mezzadra, Laterza, Roma-Bari, 2002.

³ P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. I., Laterza, Roma-Bari, 1999, p. VIII. Si veda C. AMIRANTE, *Cittadinanza (teoria generale)*, in *Enciclopedia Giuridica*, Vol. XIII agg., Treccani, Roma, 2003; É. BALIBAR, *Cittadinanza*, Bollati Boringhieri, Torino, 2012.

⁴ Si veda C. GIORGI, in questo volume, pp. 23 ss.

In questo capitolo si approfondiranno le riflessioni femministe sulla cittadinanza intesa quale marcatore dell'appartenenza, problematizzando il concetto alla luce del declino della sovranità statale e in rapporto alla paradossale ricostruzione delle frontiere attraverso nuovi muri, simbolici e materiali, che rigano il globo⁵. Il concetto di cittadinanza sarà quindi letto insieme al termine 'frontiera'⁶ che, seppure contiguo al confine inteso quale solco tracciato nella terra che divide e protegge⁷, si distingue da quest'ultimo, perché richiama uno «spazio di transizione» nel quale ancora si può entrare in relazione⁸. Senza trascurare, infatti, la frontiera quale area di controllo e respingimento⁹, tale luogo offre al femminismo giuridico un'opportunità di ridefinizione della cittadinanza sostanziale «oltre l'appartenenza»¹⁰, seguendo le orme lasciate nella storia dall'esperienza femminile di una *politeia* informale¹¹. Infatti «le donne sono frontiere di genere, e insieme 'genere di frontiera'»¹² poiché storicamente incarnano l'alterità¹³.

La disamina dei lemmi cittadinanza e frontiera che si propone in questo capitolo non ha pretese di esaustività, volendo focalizzarsi solo sugli interstizi teorici che hanno consentito alla prospettiva femminista di verificare come cittadinanza e frontiera abbiano contribuito a definire i «regimi di genere» che strut-

⁵ W. BROWN, *Stati murati, sovranità in declino*, Laterza, Roma-Bari, 2013.

⁶ R. PESENTI, *La cittadinanza*, intervento al seminario *Questioni di donne, questioni di storia: La Cittadinanza: Donne, guerra, resistenza*, Fondazione Serughetti La Porta, Bergamo, novembre 2000.

⁷ S. MEZZADRA, *Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione*, Ombre Corte, Verona, 2006, p. 72.

⁸ *Ivi*, p. 72.

⁹ W. BROWN, *Stati murati, sovranità in declino*, Laterza, Roma-Bari, 2013.

¹⁰ S. ROSENEIL (a cura di), *Beyond citizenship? Feminism and the Transformation of Belonging*, Palgrave Macmillan, New York-Londra, 2013. Per una riflessione sulla cittadinanza sostanziale, ruolo delle regioni e cittadinanza come diritto di soggiorno si vedano i lavori di Laura Ronchetti. Tra i molti L. RONCHETTI, *La cittadinanza sostanziale tra costituzione e residenza: immigrati nelle regioni*, in *Immigrazione, asilo e cittadinanza universale*, a cura di F. Marcelli, Editoriale Scientifica Napoli, Napoli, 2013.

¹¹ É. BALBAR, *Cittadinanza...*, cit., pp. 22 ss.

¹² F. BREZZI, *Un certo genere di cittadinanza*, in «Noi Donne» (2016), Luglio.

¹³ S. DE BEAUVOIR, *Il secondo sesso*, Il Saggiatore, Milano, 2008.

turano gli ordinamenti socio-giuridici contemporanei¹⁴. Al contempo, attraverso i due lemmi in esame si proverà a indagare ulteriori marcatori che producono soggettività subalterne, non trascurando infine di sondare l'opportunità di una rigenerazione teorica e pratica dei concetti indagati e ciò attraverso il femminismo giuridico, inteso sia come orizzonte di senso in continuo dialogo interno, costitutivo di soggettività in relazione a partire dalle pratiche¹⁵, sia come limite esterno del diritto¹⁶.

2. La dimensione statica della cittadinanza e delle frontiere

La costruzione della cittadinanza coincide, come evidenziato nel primo capitolo, con l'esito di un processo non accidentale di esclusione sessuata¹⁷.

Partendo dalla *pólis* dell'antica Grecia, il riferimento primario è la rappresentazione aristotelica di Atene, modello ideale di un microcosmo autosufficiente e omogeneo¹⁸. Varcando però le soglie della *pólis* alla ricerca delle tracce di una cittadinanza femminile, Eva Cantarella, storica dell'antichità e del diritto¹⁹, ha documentato come la città greca abbia definito sé stessa attraverso l'esclusione per 'natura' degli schiavi e delle donne, seppure non sottovalu-

¹⁴ R. CONNELL, *Questioni di genere*, Il Mulino, Bologna, 2009.

¹⁵ T. PITCH, *Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico*, in *Il Diritto come questione sociale*, a cura di E. Santoro, Giappichelli, Torino, 2010, p. 94.

¹⁶ Si veda A. SIMONE, *L'approccio del 'femminismo giuridico' come limite ed esperienza del diritto. Un'interpretazione*, in R. De Giorgi (a cura di), *Limiti del diritto*, Pensa Multimedia, Lecce, 2018.

¹⁷ P. DURISH, *Citizenship and Difference: Feminist Debates. Introduction to the Annotated Bibliography*, Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto, 2002, p. 2; anche C. GIORGI in questo volume.

¹⁸ ARISTOTELE, *Politica*, a cura di R. Laurenti, Laterza, Roma-Bari, 2000, III, 1, 1275 a 22-24, p. 72; VII, 8, 1328a 35-40, p. 237.

¹⁹ E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Feltrinelli, Milano, 2013. Sul tema donne e cittadinanza, nel mondo greco si veda anche N. LORAUX, *Les enfants d'Athéna. Idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des sexes*, François Maspéro, Paris, 1981; EADEM, *La città divisa. L'oblio nella memoria di Atene*, Neri Pozza, Vicenza, 2006.

tandone il ruolo indispensabile rispettivamente per l'autosufficienza economica e riproduttiva della comunità²⁰. Prima dei confini territoriali, sono stati tracciati così dei confini civici, tratto che, secondo la filosofa Seyla Benhabib, connoterà sempre la cittadinanza nella storia per distinguere i membri a pieno titolo dagli estranei, ovvero da coloro che non soddisfano i criteri identitari con i quali il *demos* si è autodefinito, oppure che scelgono di rimanere 'forestieri'²¹. Tra i due poli dell'appartenenza e dell'esclusione si trovano generalmente quelli che ricadono sotto la protezione della comunità politica e costituiscono, secondo Kant, meri «dipendenti della comunità»²², componenti di fatto del *demos* in virtù di legami culturali, familiari, religiosi, ma con uno *status* dimidiato.

La *pólis* si costituì proprio così, confinando fisicamente le donne nel gineceo e costruendo una frontiera interna di natura legislativa che normava il loro comportamento sessuale. Inoltre, in caso di anomalie del loro comportamento, le donne venivano punite dagli uomini dell'*oikos*, in deroga al generale divieto di vendetta privata ormai già in vigore da tempo²³. La *pólis* manifestava in questo modo non solo una volontà escludente, ma un vero e proprio disinteresse per la sorte delle donne, ritenute parte della comunità solo in senso fisico (*asty*), ma non politico²⁴. In verità, pure l'appartenenza fisica, fatto di natura correlato alla nascita da padre ateniese, risultava fragile riconoscimento, poiché affidato all'arbitrio degli uomini dell'*oikos* che spesso propendevano per l'esposizione delle neonate. L'usanza, consentita dalla legge ed accettata dalla coscienza sociale, nonostante la proposta di Aristotele di vietarla, era praticata anche successivamente nella *civitas* romana. Quest'ul-

²⁰ P. COSTA, *Cittadinanza...*, cit., p. 10.

²¹ S. BENHABIB, *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006, p. 36.

²² I. KANT, *La metafisica dei costumi*, Laterza, Roma-Bari, 1997, p. 144.

²³ La vendetta privata, bandita come primo atto di produzione legislativa sin dalla figura del primo legislatore Draconte, rimase in vigore come unica deroga proprio nei confronti delle donne: era consentita infatti la punizione della moglie, sorella, concubina o figlia sorprese con un uomo con il ripudio, il divieto di partecipare a cerimonie sacre e altre punizioni lasciate alla 'creatività' degli uomini dell'*oikos*, a patto che non provocassero la morte.

²⁴ E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno...*, cit., p. 84.

tima ha continuato a postulare, infatti, la discriminazione delle sue componenti: al soggetto *sui iuris* si contrapponevano i soggetti giuridicamente dimidiati, perché schiavi o sottoposti al *pater familias*. La donna libera, scampata all'esposizione, con il matrimonio passava dalla *patria postestas* alla *manus*, venendo così privata dei diritti patrimoniali, di successione e del nome, dal momento che, a differenza degli uomini, le donne venivano designate con il nome gentilizio e con quello familiare, raramente con il prenome individuale. Così nella *civitas* romana passava il messaggio che la donna fosse solo frazione passiva e anonima di un gruppo familiare²⁵.

Dal mondo antico pervengono alla cultura medievale i tratti di un soggetto collocato in un microcosmo familiare che ne definisce le prerogative all'interno della città²⁶, composta da tasselli gerarchicamente ordinati, nei quali corpi femminili e corpi sociali ancora si escludono reciprocamente. Una delle rappresentazioni più frequenti dell'identità urbana in epoca medievale e moderna si articola sulla complementarità tra corpo cittadino e corpi di mestiere²⁷, nei quali la componente femminile è tuttavia caratterizzata ancora da subalternità e assenza, progressivamente aggravatasi nel passaggio tra Medioevo ed Età moderna²⁸. Oltre al pregiudizio dell'*infirmas sexus*²⁹, una possibile lettura giuridica dell'esclusione femminile è proposta dalla storica Anna Bellavitis, secondo la quale, nella comunità urbana e poi in quella nazionale «la cittadinanza è ciò che compete al *pater familias*»³⁰. E fu proprio a salvaguardia di tale or-

²⁵ E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno...*, cit., p. 189. Eva Cantarella riprende M.I. FINLEY, *The Silent Women of Rome*, in *Aspects of Antiquity, Discoveries and Controversies*, Chatto & Windus, Londra, 1968, p. 131.

²⁶ P. COSTA, *Cittadinanza*, cit., p. 14.

²⁷ Così A. BELLAVITIS, *Donne, cittadinanza e corporazioni tra Medioevo ed età moderna: ricerche in corso*, in *Corpi e Storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, a cura di N.M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno, Viella, Roma, 2002, pp. 87-104.

²⁸ Sul tema donne e cittadinanza per l'epoca contemporanea, G. BONACCHI-A. GROPPI (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Laterza, Roma-Bari, 1993.

²⁹ M. GRAZIOSI, *Infirmas sexus: la donna nell'immaginario penalistico*, in «Democrazia e diritto» (1993), n. 2, pp. 99-143.

³⁰ A. BELLAVITIS, *Donne, cittadinanza...*, cit., p. 10.

dine che si rinsaldò la frontiera interna delle città, individuando nei corpi femminili il nemico da mettere al bando, nonostante questo volesse dire sospendere le prerogative e la protezione inseparabili dal radicamento dell'individuo nella patria cittadina.

Silvia Federici, teorica femminista, nel ricostruire i movimenti sociali e la crisi economico-politica dell'Europa medievale, ricorda, infatti, che dalla fine del XV secolo ovunque in Italia, Francia o Germania, le corporazioni chiedevano alle autorità di interdire alle donne di competere con i loro componenti, le bandivano prima dalle loro fila per poi relegarle in casa, espropriandole delle competenze acquisite a seguito del loro trasferimento dalle campagne alla città, per sottometterle nuovamente alla procreazione, criminalizzando ogni dimensione sociale, sapienziale e politica sperimentata dalle donne in autonomia³¹.

Le comunità politiche e le forme di governo si tramandano così fino alla contemporaneità attraverso un patto tra gli uomini uguali e liberi, perché indipendenti. Attributi, questi, riferibili alla recisione del legame tra corpo umano in senso stretto e corpo femminile³², successivamente nella storia contemplato dall'ordinamento giuridico, come rimarcato da Tamar Pitch, solo per essere normato in quanto eccezione³³.

3. Forme e luoghi dell'appartenenza e dell'esclusione

L'appartenenza segnata all'interno e all'esterno dalla frontiera e determinata dalla differenza sessuale richiede, secondo la prospettiva femminista, una ridefinizione dello spazio cui si riferisce, delle identità che costruisce e delle pratiche in cui si sostanzia, invitando a uno spostamento del *focus* dell'analisi dalla dimensione formale agli aspetti sostanziali che costruiscono l'identità e

³¹ S. FEDERICI, *Il Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l'accumulazione originaria*, Mimesis, Milano-Udine, 2015.

³² E. BAERI PARISI, *Dividua. Femminismo e cittadinanza*, Il Poligrafo, Padova, 2013, p. 42.

³³ T. PITCH, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di sesso, genere e sessualità*, Il Saggiatore, Milano, 1998, p. 11.

l'appartenenza, al di là della cittadinanza intesa come *status* da cui derivano diritti e doveri.

Diviene così cruciale interrogarsi sui soggetti rispetto ai quali la cittadinanza si pone come criterio di identità e appartenenza e sugli spazi che la cittadinanza definisce per mezzo delle frontiere giuridiche e fisiche.

Il femminismo mette in discussione anzitutto l'universalità del soggetto giuridico della tradizione liberale e indica la frontiera interna tra la dimensione privata e quella pubblica. Rivolgendo lo sguardo al di là della neutralità e generalità di cui si fregia il discorso giuridico liberale, si scorge, grazie al lavoro della filosofa della politica Carole Pateman, un soggetto sessuato con le caratteristiche del gruppo sociale dominante: uomo, bianco, proprietario. Di conseguenza, le teorie del contratto sociale delineate da Locke, Hobbes e Rousseau per tracciare le origini dello stato moderno appaiono fondate su una pura finzione di universalità e sulla rimozione del contratto sessuale. Secondo Pateman, infatti, il contrattualismo assurge a elemento fondativo della comunità politica un patto tra fratelli che rinunciano alla sopraffazione per garantirsi una libertà possibile solo attraverso il dominio sulle donne, confinate nella dimensione domestica³⁴.

Da tale consapevolezza è derivata la necessità di far emergere il personale sia sul piano dell'esperienza sia su quello del discorso giuridico, nonché l'urgenza di rivendicare la politicalità di tutto ciò che storicamente è stato relegato nella dimensione privata³⁵. Ursula Vogel ha continuato il lavoro di critica del contratto sessuale approfondendo l'impatto dei rapporti tra i sessi all'interno della famiglia sulla concettualizzazione storica della cittadinanza, reiterata come dimensione costitutiva delle divisioni tra membri a pieno titolo, cioè gli uomini, e non-membri, che trovano il modello di riferimento proprio nella posizione delle donne, definite come «cittadine indirette»³⁶.

³⁴ C. MACKINNON, *Toward a Feminist Theory of the State*, Harvard University Press, Cambridge, 1989.

³⁵ M.L. BOCCIA, *La differenza politica. Donne e cittadinanza*, Il Saggiatore, Milano, 2002, p. 111.

³⁶ U. VOGEL, *Is citizenship gender specific?* in *The Frontiers of Citizenship*, a cura di U. Vogel e M. Moran, MacMillan, Londra, 1991, pp. 58-85.

Il processo di inclusione delle donne e di tutti i non-membri non risulta tuttavia un rimedio adeguato alla luce della sostanziale natura discriminatoria della cittadinanza, che secondo Vogel si può riformare soltanto riscrivendo le relazioni, prima fra tutte quelle sessuali. Anche la dicotomia pubblico/privato si rivela ben presto un'ulteriore finzione teorica, utile a smascherare le parzialità costitutive della società occidentale³⁷, ma non trasferibile ad altri contesti e quindi non adeguata a dare conto in modo completo dell'esperienza nella sua molteplicità. In particolare, nella prospettiva di Iris Marion Young, occorre sostituire alla logica della contrapposizione tra dimensione pubblica e privata delle attività umane nella società, la consapevolezza della loro coesistenza³⁸, che produce una dimensione pubblica eterogenea, opportunità che può garantire una cittadinanza – nella sua accezione statica e dinamica – non esclusiva³⁹.

In questo percorso di frammentazione della cittadinanza, il femminismo mette in discussione anche l'unitarietà delle donne come gruppo sociale a partire da un posizionamento teorico che si sposta dal centro alle frontiere simboliche e fisiche della cittadinanza, luogo a partire dal quale le differenze (di genere, di razza, di classe, di orientamento sessuale), non possono essere più negate ed esprimono pienamente le loro tensioni⁴⁰. Da questo spazio di esperienza e di pensiero la sociologa Chandra Talpade Mohanty, sulla scia degli studi postcoloniali, ha messo a nudo l'eredità del colonialismo sulla costruzione della cittadinanza⁴¹: quest'ultima si offre alla società globalizzata come un «discorso apparen-

³⁷ S. JOSEPH, *Gender and civil society*, in «Middle East Report» (1993), n. 183, pp. 22-62.

³⁸ R. JOHNSTONE, *Feminist Influences on the United Nations Human Rights Treaty Bodies*, in «Human Rights Quarterly» (2006), vol. 28, n. 1, 2006, p. 152.

³⁹ I.M. YOUNG, *Impartiality and the Civic Public: Some implications of Feminist Critiques of Moral and Political Theory*, in *Feminism as Critique: On the Politics of Gender*, a cura di S. Benhabib e D. Cornell, pp. 57-76, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1987.

⁴⁰ A. LORDE, *Sorella Outsider. Gli scritti politici di Audre Lorde*, Il dito e la luna, Milano, 2014; A. DAVIS, *Donne, razza e classe*, Alegre, Roma, 2018.

⁴¹ C.T. MOHANTY, *Femminismo senza frontiere. Teoria, differenze, conflitti*, Ombre Corte, Verona, 2012.

temente senza etichette», per concretizzarsi però nella sostanza in una disciplina dell'attraversamento delle frontiere di stampo penalistico⁴², tanto che per identificare la materia è stata coniata la definizione «*crimmigration*», dall'unione di «*criminal law*» e «*immigration law*»⁴³. I confini legislativi incidono così sulla soglia minima di appartenenza giuridica e, al contempo, secondo quanto rilevano Judith Butler e Gayatri Chakravorty Spivak, confermano la natura dello stato-nazione (o meglio, delle sue rovine), quale fonte della 'non-appartenenza' come condizione permanente⁴⁴.

Posizionandosi sulla frontiera emerge, inoltre, che inclusione ed esclusione non sono esiti alternativi, bensì un *continuum* che attraversa le esperienze dei componenti di una comunità politica, a prescindere dai requisiti formali fissati per l'acquisizione della cittadinanza⁴⁵: al di qua delle frontiere, la cittadinanza, intesa come appartenenza che divide gerarchicamente i cittadini dai non-cittadini, non garantisce più pari dignità sociale e appare frammentata ed erosa dalle divisioni sociali e dalla povertà⁴⁶. Al di là delle frontiere, essa rimane aspirazione dei/delle non-cittadini/e autorizzati all'ingresso (per lo più su criteri utilitaristici, cioè sulla base delle necessità socio-economiche della comunità di destinazione), distinguendo ulteriormente dai/dalle non-cittadini/e che attraversano le frontiere senza autorizzazione, e perciò marchiati/e con l'etichetta di *illegal*. Tanto che, come ha rimarcato Enrica Rigo, il confine tra cittadini e stranieri risulta ormai iscritto all'interno dello stes-

⁴² A. DI MARTINO – F. BIONDI DAL MONTE – I. BOIANO – R. RAFFAELLI, *The criminalization of irregular immigration: law and practice in Italy*, Pisa University Press, Pisa, 2013.

⁴³ J. STUMPF, *Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime, and Sovereign Power*, in «American University Law Review» (2006), Vol. 56, n. 2, pp. 367-419; A.S. HARTRY, *Commentary: Gendering Crimmigration: Intersection of Gender, Immigration, and the Criminal Justice System*, in «Berkeley Journal of Gender, Law and Justice» (2012), vol. 27, n. 1, pp. 2-27.

⁴⁴ J. BUTLER – G.C. SPIVAK, *Che fine ha fatto lo stato-nazione?*, Meltemi, Milano, 2009.

⁴⁵ R. LISTER, *Citizenship: Feminist Perspectives*, Palgrave Macmillan, New York, 2003, p. 3.

⁴⁶ R. LISTER, *Citizenship...*, cit., p. 44.

so rapporto di cittadinanza⁴⁷. La cittadinanza così conferma la sua natura di dispositivo contro gli *outsiders*, in quanto, secondo Nira Yuval-Davis, connette il diritto di entrare o di rimanere alle divisioni etniche, di classe e genere. Per incidere su tali implicazioni nell'ambito degli studi femministi si promuove un'analisi della «cittadinanza vissuta» (*lived citizenship*), attraversando le sue disuguaglianze interne e le forme di inclusione ed esclusione⁴⁸, al fine di costruire una politica di «dialogo trasversale», composta da «radicamento» e «spostamento», nella quale i partecipanti e le partecipanti rimangono radicati nel proprio contesto di identità e valori, ma allo stesso tempo sono disposti a cambiare nel dialogo con gli altri. Ciò per costruire un «universalismo differenziato»⁴⁹, che respinga la falsa imparzialità e proponga «l'universalità dell'impegno morale» per la pari dignità e partecipazione di tutti⁵⁰.

Per misurare la forza escludente della cittadinanza nelle società contemporanee Seyla Benhabib ripercorre le tappe delle migrazioni a partire dallo spazio esterno alle frontiere: emigrazione, primo ingresso, assorbimento, incorporazione fino all'accesso alla cittadinanza politica (naturalizzazione). Benhabib decostruisce questo percorso rievocando il diritto di visita e di ospitalità di Kant, integrati con la proposta di Hannah Arendt della codificazione del «diritto di avere diritti». Tale enunciato, per Arendt, implica anzitutto un riconoscimento di appartenenza ad una comunità che trascende le contingenze della nascita che ci differenziano e ci dividono gli uni dagli altri e realizza un'ideale civico di comunità politica⁵¹. Anche quest'atto di costituzione di cittadinanza (*politeia*) non risulta esente dalla distinzione tra di *insiders* e *outsiders*, cosicché se per Arendt la cittadinanza rimane la garanzia fonda-

⁴⁷ E. RIGO, *Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell'Unione allargata*, Meltemi, Roma, 2007, p. 117.

⁴⁸ R. LISTER, *Citizenship...*, cit., p. 3.

⁴⁹ C. MOUFFE, *Liberal socialism and pluralism: which citizenship*, in *Principled Positions: Postmodernism and the Rediscovery of Value*, a cura di J. Squires, Lawrence & Wishart, Londra, 1993, pp. 69 ss.

⁵⁰ I. M. YOUNG, *The Ideal of Community and the Politics of Difference*, in *Feminism/Postmodernism (Thinking Gender)*, a cura di L. Nicholson, Routledge, New York-Londra, 1990, pp. 300-323.

⁵¹ H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, Einaudi, Torino, 2004.

mentale della tutela dei diritti umani⁵², Benhabib coglie la sfida contemporanea di sviluppare un regime internazionale che sganci «il diritto di avere diritti» dalla nazionalità e costruisca una visione della «giusta appartenenza». Con questa locuzione Benhabib si riferisce alla necessità di affermare un ‘diritto morale’ al primo ingresso; a un regime di confini porosi; al divieto della privazione della nazionalità e dei diritti di cittadinanza; la titolarità di diritti inalienabili indipendentemente dall’appartenenza; al diritto di acquistare la cittadinanza in presenza di determinate condizioni, dal momento che la condizione di estraneità permanente ad una comunità è incompatibile con l’umanità che ci accomuna⁵³.

4. Oltre l’appartenenza: la ridefinizione femminista della cittadinanza a partire dalla frontiera

Gruppi sempre più consistenti di soggetti sostano oggi, insieme alle donne, alle soglie della *pólis*, ed è da questo posizionamento alla frontiera che si può produrre uno spostamento teorico sulle forme della cittadinanza. Sebbene, infatti, quest’ultima dimensione sia accattivante per la sua promessa espansiva ed inclusiva, il percorso tracciato fin qui porta alla luce la sua forza repulsiva che fa della cittadinanza un oggetto ambivalente del desiderio: si rimane alla frontiera, non solo e non tanto perché gli altri non ci fanno entrare, ma forse anche perché, suggerisce la storica Emma Baeri Parisi,

Noi non siamo convinte di volerci entrare: sta su questa soglia il macigno del rapporto tra donne e politica oggi, ancora oggi, e la questione della cittadinanza femminile. Cosa resiste a quel passo d’entrata, o meglio, chi resiste, visto che il nostro corpo, i nostri desideri siamo noi e non qualcosa fuori di noi? A quale prezzo saremmo disposte ad entrare?⁵⁴

⁵² M. PASSERIN D’ENTRÈVES, *La teoria della cittadinanza nella filosofia politica di Hannah Arendt*, in «Teoria Politica» (1995), n. 2, pp. 83-107.

⁵³ S. BENHABIB, *I diritti degli altri...*, cit., p. 3.

⁵⁴ E. BAERI PARISI, *Dividua...*, cit., p. 101.

È vero che le donne non sono state mai cittadine a pieno titolo, «ma molte nemmeno oggi lo vogliono essere, se divenirlo significa assumere le determinazioni storiche della Città», risponde Annarosa Buttarelli, filosofa femminista della comunità di Diotima, che nel lavoro *Sovrane. L'autorità femminile al governo* ha tracciato la mappa dei rimossi simbolici su cui si è fondata la costruzione della comunità politica. Accanto al contratto sessuale, recuperato dall'oblio da Pateman, Buttarelli rinviene la violenza fraticida sottesa alla *politeia* grazie al lavoro di Nicole Loreaux, la quale ha svelato un paradigma giuridico e politico fatto «per un mondo di soli uomini incapaci di contenere la violenza se non facendo appello alla forza della legge, la quale non ne ha a sufficienza per tale contenimento»⁵⁵.

Per rimediare a ciò occorre, come ci insegna il femminismo della differenza, riscoprire il legame tra desiderio e diritto⁵⁶ e così compiere «un gesto radicale: tagliare alla radice l'eredità androcentrica nella sua forma e sostanza, intervenire sulle sue premesse e sulle sue parole, per rivoluzionare i suoi esiti»⁵⁷. Annarosa Buttarelli si pone oltre la cittadinanza e suggerisce come leva per ridefinire la sovranità, elemento imprescindibile della «costituzione di cittadinanza», l'*anarché* di Antigone, che non è il disordine o la ribellione, come erroneamente tramandato, bensì il richiamo «a ciò che sta prima» (da *an-*, assenza, e *arché*, principio, origine, inizio), «sopra, non contro i principi ordinativi [...] grazie a un orientamento [...] relazionale, tutto il contrario del disordine a cui si vuole alludere evocando il senso antipolitico di 'anarchia'»⁵⁸.

Si aprono così opportunità per una 'ricostituzione' della *politeia* capace di rigenerarsi facendosi orientare da ciò che esiste da sempre: la vita con le sue leggi, le relazioni di cui abbiamo bisogno per vivere e che si traducono in principio ordinatore. In

⁵⁵ A. BUTTARELLI, *Sovrane. L'autorità femminile al governo*, Il Saggiatore, Milano, 2017, p. 31.

⁵⁶ R. PESENTI, *La cittadinanza...*, cit.

⁵⁷ E. BAERI PARISI, *Dividua...*, cit., p. 13

⁵⁸ A. BUTTARELLI, *Sovrane...*, cit., p. 49. Lia Cigarini, a partire dal posizionamento «sopra la legge», ha delineato fonti e principi di un diritto femminista, sul quale si rinvia alla seconda parte di questo volume.

questa direzione, Luce Irigaray, filosofa e psicoanalista femminista, indica come prospettiva etica la differenza sessuale, capace di generare un'epoca di convivenza nell'intimità della casa così come nella vita civile, coscienza dei limiti, rispetto per le ricchezze naturali e culturali, dando priorità alla relazione tra le alterità⁵⁹. È nella relazione (tra donne) che si è affermata, infatti, la libertà e l'appartenenza femminile, come appartenenza prima a sé, non autorizzata, ma al di sopra della legge⁶⁰.

Da tale posizionamento si intravede la possibilità di togliere alle frontiere e alla cittadinanza il potere di escludere, restituendo a tali spazi una dimensione compatibile con la molteplicità dell'esperienza umana e del desiderio, cioè autentica manifestazione di un'intima volontà.

Le frontiere sono proposte come paesaggio (*borderscape*)⁶¹, nel cui orizzonte si pratica l'incontro, lo scambio e l'attraversamento, restituendo così a questo spazio una natura relazionale. Qui un nuovo significato dell'appartenenza può ricavarsi a partire proprio dalle biografie femminili: la cittadinanza imperfetta delle donne si incontra alle frontiere con le molte imperfette cittadinanze dei migranti e la differenza sessuale, intesa nella prospettiva del femminismo giuridico come misura relazionale del diritto e del valore di ciascuna persona, nella concretezza del suo corpo, della sua esperienza nel tempo e nello spazio della cittadinanza, rivela anzitutto la violenza istituzionale che vivono sulla propria pelle coloro che tentano di attraversare le frontiere che separano il Sud dal Nord del mondo.

Inoltre, è a partire dalle biografie femminili che si può superare un'osservazione del fenomeno che riduce a oggetto, così come ad oggetto senza vita riduce anche l'insieme delle disposizioni normative introdotte in tema di immigrazione negli ordinamenti contemporanei. Ripercorrendo le storie delle donne che attraver-

⁵⁹ L. IRIGARAY, *La democrazia comincia a due*, Bollati Boringhieri, Torino, 1994, pp. 15-18.

⁶⁰ A. BUTTARELLI, *Sovrane...*, cit., p. 52.

⁶¹ P. KUMAR RAJARAM – C. GRUNDY-WARR (a cura di), *Borderscapes: Hidden Geographies and Politics at Territory's Edge*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2007.

sano le frontiere emerge, infatti, una molteplicità di corpi desideranti, contraddistinti da un'irriducibile appartenenza a reti relazionali che non si fanno imbrigliare dalle classificazioni giuridiche (migranti economici, richiedenti asilo, ecc.). Alla frontiera non ci sono più individui, la cui sorte non interessa a nessuno e per questo sono più o meno 'legalmente' rimossi, respinti e annegati, bensì 'dividui/e', per riprendere un conio di Emma Bæri Parisi che così ha rinominato le donne, uniche a sperimentare una soggettività per natura potenzialmente in relazione attraverso la maternità. Ciò significa che alla frontiera giungono figli/e di madri che, a loro volta, hanno a cuore il destino dei propri figli e che, nell'attraversare le frontiere, sono pronte a porsi 'sopra la legge' dei muri e dei confini, rivendicando di nuovo, e questa volta collettivamente, l'*anarché*.